

NOTA SU ARTICOLO 26 D.L. LIBERALIZZAZIONI

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

L'articolo 26 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 al fine di assicurare che i mercati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile. In particolare, **si consente ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, aprendo la strada alla presenza di altri soggetti oltre al CONAI.**

Nonostante la richiesta (avanzata da alcune categorie in sede di elaborazione del provvedimento) di estendere la competenza di tali nuovi organismi anche agli altri imballaggi dello stesso tipo, quest'ultima è stata limitata ai "propri" rifiuti di imballaggio, ossia a quelli generati dagli imballaggi immessi sul mercato dagli stessi produttori organizzati in forma autonoma. Ciò a differenza dei Consorzi di filiera CONAI, che possono raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio della tipologia specifica. Inoltre, sono scomparse dal Decreto le disposizioni sul deposito cauzionale per alcune tipologie di packaging, presenti in una precedente versione del testo.

Per quanto concerne l'avvio dei nuovi sistemi, si pone un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento degli stessi, tramite il meccanismo di silenzio assenso (ai sensi della legge n. 241/1990), analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime "semplificato" ex art. 214, D.Lgs. 152/06, tenuto conto che il produttore, per progettare la gestione autonoma, deve effettuare ingenti investimenti.

Si rende equo e proporzionato il versamento del Contributo CONAI, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi, con la previsione che, in tal caso, il contributo ambientale dovuto sarà proporzionato alla quota di imballaggi non recuperati o non avviati a riciclo.

Viene inoltre soppresso il comma 5 dell'art. 265 (disposizioni transitorie), che prevedeva che fossero disciplinati con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, modalità, presupposti ed effetti economici nell'ipotesi di adesione a nuovi Consorzi dei soggetti già aderenti ai Consorzi esistenti. Tale disposizione infatti non risulta più giustificata alla luce delle modifiche intervenute.

Sono ridefinite le sanzioni (articolo 261, comma 1, D.Lgs. 152/2006) per la mancata adesione a un Consorzio o a un sistema di raccolta, che consistono ora in una somma da 10.000 a 60.000 euro e non più in una somma pari a 6 volte le somme dovute a CONAI.